



DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL
MADE IN ITALY

Art. 15

Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica

Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy. Le

disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Estremi	Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Titolo	II — Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali
Capo	II — Misure settoriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-15-disposizioni-in-materia-di-approvvigionamento-di-materie-prime>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it